

UNIONE MONTANA ALTO MONFERRATO ALERAMICO

Provincia di Alessandria

Parere dell'Organo di Revisione

SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2026/2028

L'ORGANO DI REVISIONE

PIER PAOLO MILO

Firmato in originale

L'Organo di Revisione ha esaminato la proposta riguardante l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 e 4/3;
- dello statuto e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

In particolare l'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che:

1. Gli Enti Locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli Enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio dell'Ente ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

VISTA

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 12.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011, punto 4.2, lettera g).

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

L'Organo di Revisione prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Ciò premesso e

DATO ATTO

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dei Servizi Finanziari;
- del permanere degli equilibri di bilancio;
- del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per gli anni 2026/2028;
- dell'inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;

CONSIDERATI

rispettati i principi di contabilità e la sussistenza degli equilibri di bilancio.

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione relativa alla Salvaguardia degli equilibri di bilancio, unitamente ai documenti trasmessi ed acquisiti dal sottoscritto.

Torino, lì 24 luglio 2027

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. PIER PAOLO MILO

Firmato in originale